

# Più tempo ai clienti per gli interessi anatocistici

**Il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati decorre «dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto». Non solo. Sugli interessi maturati a debito del correntista non è legittima neppure la capitalizzazione annuale. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 24418 di ieri, hanno respinto il ricorso della banca popolare pugliese. Il Massimo consesso di Piazza Cavour ha respinto anche il motivo incidentale presentato dal correntista che lamentava la misura degli interessi applicati negli anni dall'istituto di credito. Sul punto della Prescrizione le Sezioni unite hanno chiarito una volta per tutte, dando più tempo ai clienti che presentano istanza per la restituzione degli interessi anatocistici indebitamente versati che «dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura dei conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.» Ma non basta. Sul fronte capitalizzazione degli interessi il Collegio esteso ha rafforzato un principio già sancito dal legislatore e secondo cui «l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna».**

*Debora Alberici*



La sentenza  
sul sito [www.italia-oggi.it/documenti](http://www.italia-oggi.it/documenti)